

Civile Sent. Sez. 5 Num. 22209 Anno 2015

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO

Relatore: FEDERICO GUIDO

Data pubblicazione: 30/10/2015

SENTENZA

sul ricorso 19329-2010 proposto da:

~~MARCHESE GIUSEPPE~~, elettivamente domiciliato in ROMA
~~VIALE PARIOLI 43~~, presso lo studio dell'avvocato
~~FRANCESCO D'AVALLA VIVIT~~, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ~~ANTONINO PALMERI~~, giusta
delega a margine;

- *ricorrente* -

2015

contro

2201

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 70/2009 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 29/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/06/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;

udito per il ricorrente l'Avvocato ██████████, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Svolgimento del processo

~~Giuseppe Marchetti~~, medico libero professionista, convenzionato con il SSN come medico di base ed anche esercente attività di medicina estetica, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n.70/04/09 della CTR della Lombardia che, in riforma della sentenza di primo grado, ne ha respinto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per l'anno 2001.

La CTR affermava la sussistenza del presupposto impositivo dell'Irap, in quanto risultavano compensi rilevanti e cospicui investimenti per beni strumentali, oltre a notevoli spese, relative agli immobili ed altre inerenti in genere all'attività professionale esercitata, rilevando altresì che la stessa convenzione con l'ASL obbligava il contribuente a dotarsi di autonoma organizzazione.

L'Agenzia ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il *primo motivo di ricorso* il contribuente denuncia il vizio di cui all'art. 360 n.5) cpc rilevando la carenza di motivazione della sentenza CTR del ^{LOMBARDIA}~~Emilia-Romagna~~, in quanto, in punto di presenza della sussistenza di un'attività autonomamente organizzata, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 446/1997, si sarebbe limitata ad enumerare i beni impiegati e gli altri elementi dell'organizzazione, senza tuttavia spiegare la ragione per la quale tali elementi dovevano considerarsi eccedenti rispetto al minimo indispensabile per l'esercizio di quella specifica attività.

Con il *secondo motivo di ricorso* si denuncia incongruenza ed illogicità della motivazione, ex art. 360 n.5) cpc, lamentando che la CTR abbia desunto la sussistenza di autonoma organizzazione dalla necessità di adeguarsi agli obblighi derivanti dalla convenzione con il SSN, nonché dall'entità dei compensi percepiti.

I motivi, che, in ragione dell'intima connessione, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.

Conviene premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata fornita da Corte Cost. n.156/2001 l'assoggettamento ad Irap dell'attività del lavoratore autonomo è legittima in quanto non colpisce



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

qualunque attività produttiva, ma solo quelle che siano "autonomamente organizzate", di guisa che non possa qualificarsi come imposta sul (mero) lavoro autonomo, ma sulla capacità produttiva che deriva dall'autonoma organizzazione che deve far capo al contribuente, secondo una valutazione complessiva da effettuarsi sulla scorta degli *elementi fattuali* che connotano la fattispecie concreta (Cass.n.3674/07 e , di recente, Cass.21326/13).

Orbene, nel caso di specie la CTR ha fondato la sussistenza del presupposto impositivo su elementi non conducenti, quali l'ammontare dei compensi percepiti dal professionista o la convenzione da questi stipulata con il SSN, i quali , non incidendo sull'elemento organizzativo, sono irrilevanti ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, limitandosi, per il resto, ad affermazioni del tutto generiche, senza alcun riferimento ad indici concreti dell'esistenza di un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la attività produttiva del contribuente.

La motivazione della sentenza impugnata deve dunque ritenersi del tutto carente in quanto la CTR ha fondato la sua valutazione di sussistenza del presupposto impositivo su elementi irrilevanti o su affermazioni del tutto generiche ed apodittiche.

In accoglimento del ricorso la sentenza va dunque cassata , con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della ~~Emilia-Romagna~~ ^{LOMBARDIA}, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della ~~Emilia-Romagna~~ ^{LOMBARDIA}.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2015

P.Q.M.



Il Funzionario Giudiziale
Marcello BARAGONA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL ... 30 OTT. 2015